

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA MAKE
ENERGY TOGETHER

Denominazione, sede e scopo

Art. 1
Denominazione

È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata:

"COMUNITA' ENERGETICA MAKE ENERGY TOGETHER"

(di seguito "**Associazione**").
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nel limite delle leggi statali e regionali.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Muggiò, Via Alessandro Volta 32. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 14, è a tempo indeterminato.

Art. 3
Scopo

L'Associazione ha come scopo la costituzione e la gestione di una o più configurazioni di comunità energetiche rinnovabili ("**Configurazioni**"), come definite dal D. Lgs. 199/2021 ed ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, dalla normativa vigente e dalle delibere ARERA.

L'Associazione, inoltre, si propone di operare in campo istituzionale, ambientale e culturale ed al fine di

promuovere:

- il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente;
- la promozione di una più sostenibile gestione del territorio;
- l'efficienza energetica;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione e l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile nelle sue diverse forme sul territorio, inclusa la mobilità elettrica;
- una partecipazione attiva e aggregata degli utenti all'approvvigionamento energetico, anche tramite l'autoconsumo diffuso e la messa a disposizione di servizi di flessibilità, ove richiesti;

fermo restando il limite territoriale delle singole Configurazioni nell'ambito della cabina primaria in cui operano.

In particolare, costituiscono scopi istituzionali dell'Associazione, la promozione:

- di attività mirate alla diffusione della cultura energetica, con particolare riferimento all'efficienza energetica e, più in generale, all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili garantendo la tutela del territorio;
- in eventuale accordo con le istituzioni locali, dello sviluppo dell'uso di fonti di energia rinnovabile secondo le condizioni di comunità energetica, nonché di auto consumatori che agiscono in forma collettiva;
- dello sviluppo del servizio di condivisione virtuale dell'energia effettuata in seno alla comunità energetica tenendo conto dell'articolazione

territoriale delle iniziative gestite ai sensi della normativa vigente;

- dello sviluppo del servizio di condivisione dell'energia nell'ambito di forme di autoconsumo collettivo consentite dalla normativa vigente;
- di attività funzionali all'integrazione della comunità energetica nel più ampio sistema energetico ed elettrico.

Inoltre, l'Associazione ha la finalità prevalente di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che ottenere profitti finanziari.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Qualora, in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo la legge. In particolare, l'Associazione potrà svolgere ogni attività inerente allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica e delle altre iniziative promosse dalla medesima Associazione in linea con gli scopi istituzionali servendosi di servizi svolti da Soci o da enti, società e persone anche esterne all'Associazione. Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di

qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in altri organismi similari che persegono finalità in ambiti affini ai propri;
- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali ivi inclusi i propri Soci di ogni tipo;
- partecipare a bandi per l'ottenimento di contributi funzionali all'oggetto sociale;
- promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione;
- costituire gruppo di acquisto di forniture di energia, gas o altri beni o servizi per conto dei membri e offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.

Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;

- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

*Art. 5 Esercizio
sociale*

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Ove consentito dalla normativa il bilancio potrà essere redatto come semplice rendicontazione contabile.

Soci

Art. 6 Soci

Sono ammessi come soci, indistintamente, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione, ivi incluse altre comunità energetiche. I Soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; e
- Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano

la quota di Associazione.

Tutti i Soci, ad esclusione di quelli Fondatori, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, sono tenuti al versamento della quota associativa per l'importo eventualmente stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Se deliberata, la quota associativa annuale potrà essere pagata, per conto dei Soci, anche da soggetti esterni all'Associazione. Eventuali altre comunità energetiche possono aderire come soci Ordinari. La qualifica di Socio, Ordinario o Fondatore, dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno diritto, indistintamente:

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione che la valuterà verificando la sussistenza dei requisiti oggettivi di efficienza, economicità e sostenibilità dell'Associazione per procedere all'eventuale ammissione, oltre che dei requisiti soggettivi del richiedente, con particolare riguardo all'onorabilità e alla coerenza dell'ammissione con gli scopi di cui all'art. 3.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno comune ovvero del regolamento della singola Configurazione cui aderisce, ove diverso dal regolamento interno comune, e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale e operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione, che potrà avvenire soltanto previo rilascio, da parte dell'aspirante socio, di una dichiarazione che confermi la presa visione ed espressa accettazione di tali documenti.

Per poter effettuare le valutazioni di efficienza ed economicità di cui al precedente comma 5 e al fine di consentire la costituzione delle Configurazioni, il Consiglio Direttivo potrà prevedere, con apposita decisione, che la domanda di partecipazione conservi la propria validità per un periodo predeterminato dal Consiglio Direttivo, che non potrà in ogni caso estendersi oltre il termine previsto dal Decreto MASE 7 dicembre 2023, n. 414 all'art. 1.2 e s.m.i.

*Art. 7 Obblighi
dei Soci*

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata ed unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del Socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di Associazione, sempre previa delibera motivata del Consiglio Direttivo. È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 90 (novanta) giorni il versamento della quota associativa ove prevista.

*Art. 8
Esclusione dei soci*

La qualità di socio si perde per decesso o perdita della capacità di agire, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. Sono altresì ipotesi di perdita della qualità di Socio lo scioglimento della Configurazione di appartenenza, la fuoriuscita del socio dalla Configurazione di autoconsumo per qualsiasi ragione o causa o il mancato pagamento della quota associativa ove prevista o la perdita dei requisiti richiesti dalla normativa.

La perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione, nel solo caso di decesso o dimissioni, i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (ad esempio, realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica) secondo modalità e condizioni tali da non compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'Associazione.

Esercizio delle Configurazioni

Art. 9

Disposizioni particolari

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria. In particolare, possono essere ammessi come Soci Ordinari dell'Associazione unicamente persone fisiche, piccole o medie imprese, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora siano PMI, anche partecipate da enti territoriali, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

I Soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo i soci di cui al precedente comma che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021

Nel rispetto dei principi stabiliti al periodo precedente, si prevede che:

- ogni Socio Ordinario consumatore o auto- consumatore mantiene il diritto di cliente finale, compreso quello

- di scegliere il proprio venditore;
- la Comunità energetica attraverso il proprio rappresentante legale, è soggetto referente per ciascuna Configurazione ai sensi della normativa vigente ed è soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei servizi energetici S.p.A., con facoltà di dare mandato ad un soggetto terzo quale soggetto referente, ivi incluso il caso del Produttore terzo munito di certificazione Esco;
- è consentito ai Soci di recedere in ogni momento dall'Associazione e dalla Configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario spettante a ciascuna Configurazione, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Amministrazione

Art. 10 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri scelti tra i Soci Fondatori ed Ordinari.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti, anche più volte. Nei primi 5 (cinque) anni e nel caso in cui i Soci risultino pari o inferiori a 10 (dieci), su decisione dell'Assemblea l'Associazione può essere amministrata anche dal solo Presidente come organo monocratico che, in tal caso, esercita tutti i poteri previsti in capo al Consiglio Direttivo dal presente Statuto.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e rimane in carica per 5 (cinque) anni. Il primo consiglio direttivo potrà essere costituito in forma monocratica dal solo Presidente.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale

contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio e delibera in ordine all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto. Ad esso spetta la nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, nonché la conclusione di ogni accordo operativo per l'esercizio della Configurazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo, su proposta di Soci, di aspiranti Soci o di propria iniziativa, delibera in merito alla costituzione di nuove Configurazioni tramite richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, valutandone autonomamente i profili di consumo, di incentivazione e di gestione, fermi restando il perimetro di ciascuna Configurazione nell'ambito della medesima cabina primaria e la presenza nella Configurazione di almeno un produttore di energia rinnovabile e un consumatore finale, come previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo svolge le attività di vigilanza e controllo delle Configurazioni, ai sensi del successivo art. 17.

Inoltre, il Consiglio Direttivo si impegna a svolgere,

oltre ai compiti di gestione, un'attività di collegamento tra le Configurazioni e l'Associazione. A tal fine, ove lo ritenga necessario o opportuno, convoca i membri delle singole Configurazioni per comunicazioni o decisioni collegiali relative alla Configurazione stessa, al fine di garantire la democraticità e/o il controllo locale. Il Consiglio Direttivo si adopera altresì affinché l'attività delle singole Configurazioni si svolga in armonia con le disposizioni del presente Statuto e con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, perseguitando finalità ed obiettivi comuni, prevenendo l'insorgere di eventuali conflitti.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

*Art. 11
Presidente, Vicepresidenti e Tesoriere*

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vicepresidenti ed un tesoriere. Il Presidente rimane in carica fino a revoca. La sua funzione è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di

quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Funzione del tesoriere è di riscuotere le quote di iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

*Art. 12
Assemblea generale*

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i Soci.

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio anche in via telematica, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web istituzionale della CER oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione degli stessi termini presso la sede sociale, entro il medesimo termine di otto giorni antecedenti alla adunanza.

L'Assemblea può essere tenuta anche per via telematica con possibilità di accesso controllata e riservata per ciascun Socio.

L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto. Inoltre, l'Assemblea approva il regolamento interno della Comunità Energetica, su proposta del Consiglio Direttivo, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione. I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci, ma nessun Socio può portare più di due voti oltre al proprio. I membri delle singole Configurazioni vi partecipano personalmente o in persona di soggetto delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, in sede di prima convocazione, di almeno i tre quarti tra Soci Fondatori

e Soci Ordinari, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenienti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza della maggioranza dei predetti associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto i soli Soci Fondatori e Ordinari.

*Art. 13
Collegio dei Revisori*

Al raggiungimento di un numero pari a 5 Configurazioni, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea la costituzione di un Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto, su decisione del Consiglio Direttivo, in forma monocratica da 1 membro effettivo e un membro supplente o in forma collegiale da 3 membri effettivi e 2 supplenti, non soci, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio è scelto dai Revisori effettivi al proprio interno.

I membri del Collegio vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e durano in carica per 5 (cinque) anni. Il loro compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali.

I Revisori supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del quinquennio; i sostituti rimangono così in

carica fino alla successiva Assemblea, che provvede ad integrare il Collegio.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione ovvero delle Configurazioni. I Revisori devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato. Al Collegio dei Revisori compete:

- il controllo sulla gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti interni delle Configurazioni, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- il deposito di una relazione annuale da presentare in Assemblea che presenti gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- la convocazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo in conformità a quanto prescritto dal presente Statuto;
- ogni altra funzione espressamente prevista dal presente Statuto.

Scioglimento

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli

associati. Qualora non venisse raggiunto il quorum per lo scioglimento per assenza dei partecipanti nella misura necessaria allo scioglimento, la decisione è assunta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo provvedono alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e deliberano in ordine all'attribuzione del patrimonio.

Norme generali

Art. 15

Norme generali e rimandi

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Norme SPECIFICHE

Art. 16

Delle Singole Configurazioni

Le Configurazioni sono costituite su base territoriale, nell'area sottesa alla medesima cabina primaria, in cui ricadono i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle Configurazioni. Le Configurazioni persegono gli scopi indicati all'articolo 3 del presente Statuto nel territorio di competenza.

Le singole Configurazioni sono le destinatarie degli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente.

Art. 17

Vigilanza e controllo delle Configurazioni

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione e il Presidente esercitano ogni opportuna attività di vigilanza e controllo sull'attività svolta dalle Configurazioni nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, con particolare riguardo agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, alla organizzazione amministrativa e contabile e alla redazione del bilancio.

Su richiesta, ogni Configurazione è tenuta a fornire agli organi dell'Associazione ogni informazione o documentazione relativa allo svolgimento della propria attività.

Dal giorno successivo alla comunicazione della decisione di esclusione dalla Associazione, è fatto divieto alla Configurazione di utilizzare il logo e il nome dell'Associazione.

In caso di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine dell'Associazione, di utilizzo improprio del logo, di comportamenti non consoni con le finalità dell'Associazione o in conflitto di interessi con la stessa, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può disporre, in contradditorio, lo scioglimento degli organi della Configurazione.

Art. 18
Norme generali e rimandi

Con riferimento alla Tariffa Incentivante di cui al paragrafo 2.2.2.1 delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE (di seguito anche "Regolamento")

e all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, calcolata come indicato al paragrafo 2.2.2.1.3 del Regolamento, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del Regolamento, si prevede espressamente che questo sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Le disposizioni del presente Statuto si intendono integrate o modificate, nei limiti di quanto necessario, in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o regolamentari in materia di comunità energetiche, ivi incluse le Regole Operative del GSE e le disposizioni attuative di norme nazionali e dell'Unione Europea. Il Consiglio Direttivo provvede, se del caso, all'adeguamento formale del testo statutario.

Data di aggiornamento statuto: Milano, 24 ottobre 2025

(Emanuele Nahmias)

(Alessio Chiaversoli)

(Marta Carpignano)

(Francesco Cattaneo)